

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

CATEGORIA _____ CLASSE _____

7° Settore - Contenzioso

DETERMINAZIONE n. 12 del 29/01/2018

OGGETTO: Azione giudiziaria nei confronti della società Acquedotti S.c.p.a. per risarcimento danni per lo sprofondamento di via Pola del 29 ottobre 2015. Nomina legale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 12.02;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata determinata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 28/01/2016 con la quale si è proceduto ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto Sindacale n. 7 del 24/01/2017 prot. 909, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del VII° settore fino al 31/12/2017;

Adotta la seguente determinazione.

Premesso che i sigg.ri Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio, Apolloni Rosario, rappresentati e difesi dall'Avv. Maddalena Cavaliere e Avv. Annalisa Chianese, hanno proposto giudizio innanzi al Tribunale di Napoli Nord nei confronti del Comune di Grumo Nevano e Acquedotti S.C.P.A., con atto di citazione notificato a questo Comune in data 31/03/2017.

Nel merito gli istanti hanno chiesto al Tribunale adito a) di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del Comune di Grumo Nevano e/o di Acquedotti S.C.P.A., in solido o ciascuno per il proprio titolo, in relazione alla determinazione e produzione dei danni subiti dagli immobili di proprietà degli attori a seguito dello sprofondamento di Via Pola verificatosi in data 29/10/2015; b) per l'effetto, condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, a pagare al sig. Truppa Tammaro la somma di € 83.429,00 e ai signori Apolloni Antonio, Apolloni Gregorio e Apolloni Rosario la somma di € 40.856,00 a titolo di risarcimento dei danni subiti dagli immobili; c) condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, a pagare al sig. Truppa Tammaro e al sig. Truppa Umberto le somme corrisposte a titolo di canoni di locazione a partire dal 15/01/2016 fino alla data del ripristino dello stato dei luoghi, ossia € 350,00 mensili a partire dal 15/01/2016 e fino alla data di pubblicazione della sentenza; d) Condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, a pagare a tutti gli attori l'ulteriore somma, da determinarsi equitativamente, a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell' art. 2059 c.c. e a titolo di lucro cessante per mancato godimento degli immobili, il tutto previa rivalutazione monetaria e con interessi dal dì dell'evento fino al soddisfo (vista la natura di debito di valore dell'obbligazione risarcitoria); e) condannare i convenuti solidalmente o ciascuno in base al proprio titolo, al pagamento delle spese e competenze di giudizio, da distrarsi a norma dell'art. 93 c.p.c a favore delle procuratrici costituite ed anticipatarie;

Considerato che questo Ente, come si rileva dalla deliberazione di Consiglio comunale n. 69 del 29.11.2016, ha già provveduto a finanziare una spesa di € 151.848,92, IVA inclusa al 10% per i lavori di somma urgenza fatti eseguire per il ripristino di via Pola, consistenti nella esecuzione del consolidamento dei terreni di fondazione dei fabbricati lungo la strada mediante fondazioni indirette (pali in c.a.), indispensabili per la messa in sicurezza dei fabbricati stessi e dei luoghi interessanti la pubblica via e il ripristino del parziale crollo del muro del locale di piano terra al civico n. 2, prospiciente con via Pola, di proprietà dei sigg. Apolloni;

Che per tale spesa di € 151.848,92, essendo stato verificato che lo sprofondamento di via Pola e danni conseguenti ai fabbricati prospicienti la detta strada era derivato dal cedimento di un pozzetto d'ispezione della rete fognaria posto al centro della carreggiata stradale di via Pola, con conseguente infiltrazione di una notevole massa d'acqua nel sottosuolo, così come sostenuto dal responsabile del 6° Settore nella relazione istruttoria della deliberazione della Giunta comunale n. 82 dell'8.06.2017,

ed in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 del contratto rep. n. 761 del 18.07.2007, la società Acquedotti S.c.p.a. concessionaria della gestione del servizio idrico integrato, per la durata di anni 30 a partire dall'anno 2007, in quanto consegnataria degli impianti «è responsabile sia civilmente che penalmente per eventuali danni prodotti a terzi per perdite idriche, cattivo funzionamento dell'acquedotto, mancata manutenzione della rete idrica, ecc.», la Giunta comunale, con deliberazione n. 82 dell'8.06.2017, ha stabilito, tra l'altro, di chiamare in giudizio la società Acquedotti S.C.P.A. affinché venisse riconosciuto al Comune di Grumo Nevano la suddetta somma di € 151.848,92, equivalente alle risultanze degli atti tecnici-contabili dei lavori eseguiti in via Pola; Considerato che a tale ultima deliberazione non è stato seguito agli adempimenti per ragioni di carattere finanziario e che, nelle more, con deliberazione della Giunta comunale n. 186 del 12.12.2017, a fronte della citazione contenente domanda di riconvenzionale avanti il Tribunale di Napoli Nord da parte della società Acquedotti S.C.P.A., con la quale la detta società ha richiesto, nel giudizio intentato dai sigg. Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio, Apolloni Rosario, che il Comune di Grumo Nevano, in particolare, risponda in via esclusiva nei confronti degli attori di tutte le pretese avanzate;

Considerato che con deliberazione in precedenza adottata dalla Giunta comunale, il Comune si è impegnato ad approvare apposito atto transattivo con i sigg. Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio, Apolloni Rosario al fine di evitare l'alea di un giudizio nel quale il Comune potrebbe risultare soccombente e a chiudere il giudizio dagli stessi intentato, riconoscendo agli stessi una somma complessiva di € 97.500,00, onnicomprensiva di qualsiasi pretesa risarcitoria ed indennitaria, avente causa negli eventi verificatisi in via Pola il 29.10.2015, somma comprensiva anche di spese e competenze professionali;

Che con atto di Giunta Comunale n. 14 del 25/01/2018, si è ritenuto necessaria e doverosa la promozione di azione giudiziaria nei confronti della Acquedotti s.c.p.a., per le spese patite da questo Ente a seguito dello sprofondamento di via Pola avvenuto il 29 ottobre 2015, in particolare le spese sostenute per la messa in sicurezza di via Pola, ammontanti ad € 151.848,92, nonché la somma di € 97.500,00, che l'Ente si è impegnata a pagare nei confronti dei sigg.ri Truppa Tammaro, Truppa Umberto, Apolloni Gregorio, Apolloni Antonio, Apolloni Rosario al fine di far venir meno le loro richieste risarcitorie per i danni subiti dall'evento del 29 ottobre 2015, oltre a spese di giudizio, interessi ecc.;

di dare mandato al Responsabile del 7° Settore contenzioso di riconoscere, gli onorari professionali della somma complessiva di € 3.806,40 (€ 3.000,00 oltre c.p.a ed IVA se dovuta) nonché spese vive anticipate e documentate;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 29.11.2017, pubblicato sulla G.U. della Repubblica n. 285 del 6.12.2017, che dispone il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2018/2020 da parte degli Enti locali;

Ritenuto di dover provvedere all'impegno, e alla nomina legale

DETERMINA

di nominare l'avv. Riccardo Marone, con studio legale in Napoli alla via Cesario Console, 3, quale difensore degli interessi del Comune di Grumo Nevano nel giudizio di cui in premessa, conferendogli mandato ad litem;

di impegnare al competente capitolo 3500 del PEG 2018, in corso di formazione la somma di € 3.806,40, (prenot. n° 12/18);

di liquidare con ulteriore atto determinativo le competenze professionali ad incarico ultimato, e a presentazione di regolare fattura;

Dare atto che trovandosi l'Ente in fase di attuazione dell'esercizio provvisorio, possono essere effettuate, per ciascuno intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio per l'esercizio finanziario 2017, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, precisare che le suddette liquidazioni non superano mensilmente un dodicesimo delle somme previste al corrispondente capitolo del PEG 2017.

Il sottoscritto Responsabile del Settore dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle Legge 06.11.2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, con i soggetti interessati al procedimento in questione:

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE
dott. Carlo Cirillo

Visto di regolarità contabile
(artt. 151, 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.
e artt. 17-18-19-20 del Regolamento di contabilità)

Li

2-2-18

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
dott. Raffaele Campanile

Top 816/17 R

Per copia conforme _____

IL RESPONSABILE DEL 7° SETTORE
dott. Carlo Cirillo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da oggi _____ reg. _____

Il responsabile della pubblicazione